

COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

INDICE

| | PAG. |
|---|----------|
| Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Discussione e rinvio): | |
| Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: Legge quadro in materia di lavori pubblici (<i>Approvato dalla Camera e modificato dal Senato</i>) (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1748-1904-1998-2145-B) | 157 |
| Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> , (gruppo PSI) <i>Relatore</i> | 157, 175 |
| Merloni Francesco, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> | 175 |

La seduta comincia alle 9,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: Legge quadro in materia di lavori pubblici (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (672-673-832-1020-1028-1110-1202-1210-1256-1309-1340-1411-1473-1517-1761-1748- 1904-1998-2145-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi: « Legge quadro in materia di lavori pubblici », già approvato dalla Camera nella seduta del 10 giugno 1993 e modificato dal Senato nella seduta del 21 ottobre 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

In qualità di relatore, informo i colleghi che l'esame del Senato ha portato ad una serie di modifiche, alcune delle quali sostanziali ed altre soltanto formali: tutti gli articoli del testo, comunque, hanno subito modificazioni, soppressioni o integrazioni. Ciò comporta per la nostra Commissione la necessità di un riesame di tutto il progetto di legge ed una valutazione dei singoli articoli, con la possibilità di giungere ad ulteriori modifiche oppure, naturalmente, all'approvazione del testo trasmessoci dal Senato.

Ritengo che l'attività già svolta dai due rami del Parlamento ci imponga una riflessione che sia il più possibile serena, ma che, soprattutto, non può più essere del tutto autonoma, come lo è stata in passato, bensì collegata direttamente all'omologa Commissione del Senato allo scopo di pervenire alla redazione di un testo accettato da entrambe le Commissioni, in modo da evitare che continui a rimbalzare dall'uno all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge che riveste una così grande importanza strategica nel contesto sociale e giuridico nel quale stiamo operando.

Le modifiche apportate all'articolo 1 si limitano ad eliminare il riferimento ai servizi pubblici ed a specificare che deve essere garantito il principio di qualità delle opere, uniformandosi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori. Si aggiunge inoltre che le disposizioni della presente legge costituiscono, per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza anche delle regioni a statuto speciale, delle

province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato, anche ai fini del rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

Le modifiche apportate all'articolo 2, relative all'ambito oggettivo di applicazione della legge, sono piuttosto profonde e radicali: a mio avviso le novità introdotte finiscono per complicare ulteriormente la lettura del testo, già piuttosto difficile nella stesura approvata dalla Camera. Per quanto attiene alla definizione dei « lavori pubblici », è stata introdotta la disposizione che qualifica tali soltanto i lavori affidati dai soggetti di cui al comma 2 di tale articolo, ossia da tutti i soggetti destinatari, a diverso titolo, delle disposizioni del disegno di legge; tra le attività ascrivibili alla categoria dei lavori pubblici sono state soppresse quelle di « realizzazione », previste nel testo legislativo approvato dalla Camera.

Più restrittiva appare inoltre anche l'indicazione dei lavori di manutenzione sottoposti alla nuova disciplina legislativa sugli appalti di lavori pubblici, che sono quelli non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 92/50 CEE. Ricordo che tale direttiva, relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, distingue due categorie di servizi e riserva una disciplina differenziata agli appalti aventi ad oggetto servizi rientranti in ciascuna di esse. Tali categorie sono individuate dagli allegati I A e I B: nel primo dei due elenchi ritroviamo anche la categoria I, denominata « servizi di manutenzione e riparazione ».

Per quanto concerne le integrazioni alle disposizioni contenute nel precedente testo, all'elenco delle attività già individuate da quest'ultimo sono stati aggiunti gli scavi archeologici e le attività di disinquinamento e risanamento ambientale.

Sempre con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della nuova nor-

mativa sono state apportate modifiche alle disposizioni relative all'applicazione delle norme in materia di appalti di lavori pubblici ai lavori per i quali sono erogati contributi o sovvenzioni pubbliche (si veda l'articolo 2, comma 4, del testo approvato dalla Camera).

Sono stati inoltre modificati i limiti di importo e di contribuzione pubblica al finanziamento dei predetti lavori, superati i quali i lavori medesimi sono qualificati pubblici e sottoposti alle disposizioni del progetto di legge in esame. In particolare: il limite di importo è stato elevato da 300 mila a 500 mila ECU; la quota di contribuzione pubblica al finanziamento dei lavori è stata elevata dal 30 al 50 per cento.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del progetto di legge in esame, il testo approvato dal Senato suddivide la platea dei soggetti destinatari in due categorie. Queste ultime sono individuate, al comma 3 dello stesso articolo, mediante rinvio alle disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c).

È in primo luogo individuata la categoria delle « amministrazioni aggiudicatrici », indicate all'articolo 2, comma 2, lettera a), del testo approvato dal Senato. Tali soggetti, ai quali, in linea di massima, si applicano integralmente le disposizioni del progetto di legge, coincidono in parte con quelli indicati nel testo approvato dalla Camera all'articolo 2, comma 2, ossia con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali e loro associazioni. L'unica differenza che si rileva rispetto alla precedente formulazione è la soppressione del riferimento ad « ogni altra struttura della pubblica amministrazione ».

Nella categoria sono inoltre ricompresi gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, la cui attività sia finanziata in misura maggioritaria dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero che siano sottoposti al controllo di questi ultimi. Tali organismi che, nel

testo approvato dal Senato, sono definiti « organismi di diritto pubblico » corrispondono ai soggetti già indicati all'articolo 2, comma 4, del testo approvato dalla Camera, che non risulta pertanto sostanzialmente modificato su tale punto.

Una seconda categoria di soggetti destinatari del progetto di legge è quella degli « altri enti aggiudicatori o realizzatori », individuati all'articolo 2, lettere *b)* e *c)*.

A tali soggetti, sia che affidino i lavori in appalto, sia che li eseguano direttamente con la propria organizzazione di impresa ovvero mediante soggetti collegati, si applica solo in parte la normativa contenuta nel progetto di legge.

Il testo approvato dal Senato fa rientrare, pertanto, in modo esplicito nell'ambito di applicazione della nuova normativa sugli appalti di lavori pubblici i soggetti operanti nei cosiddetti settori esclusi. L'articolo, nella sua nuova formulazione, fa salve tuttavia le modifiche e le integrazioni che verranno apportate all'atto del recepimento della citata direttiva 93/38/CEE.

L'applicazione della nuova normativa alle società con capitale pubblico in misura anche non prevalente non è più subordinata alla condizione, richiesta dal precedente testo, che tali società operino in virtù di diritti speciali o esclusivi.

Nel testo approvato dal Senato, inoltre, l'applicazione della nuova normativa ai concessionari ed agli altri soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 2 è sottoposta ad una duplice limitazione: la prima, non prevista dal testo approvato dalla Camera, riguarda al « sistema di realizzazione dei lavori al quale si applicano le norme in esame, che deve essere quello dell'appalto di lavori pubblici a soggetti terzi, così come definiti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 406 del 1991; la seconda limitazione, prevista, sia pure in modo parzialmente diverso, anche dal progetto di legge licenziato dalla Camera, riguarda le disposizioni applicabili alla categoria di soggetti in esame. Nella precedente formulazione del testo, tali disposizioni erano

individuare in base all'oggetto: si prevedeva infatti l'applicazione ai concessionari di lavori sia di infrastrutture sia di servizi, e alle società a capitale pubblico, in misura anche non prevalente, delle norme relative alla « qualificazione », alla « selezioni delle imprese », alle « procedure di affidamento dei lavori ». Nel nuovo testo formulato dal Senato le disposizioni applicabili alla categoria di soggetti denominati « altri enti aggiudicatori o realizzatori » — soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)* — sono indicate in modo puntuale, con riferimento all'articolo e al comma in cui sono contenute. È previsto, in particolare, che alla suindicata categoria di soggetti si applichino quasi tutte le disposizioni contenute nel progetto di legge e le connesse disposizioni del regolamento, ad eccezione di quelle relative al ricorso agli uffici tecnici delle province (articolo 7); alla programmazione dei lavori pubblici (articolo 13); alla redazione dei progetti ed agli incentivi per la progettazione (articoli 17 e 18); alle varianti (articolo 25); alle anticipazioni (articolo 26, commi 1 e 2); alla direzione dei lavori (articolo 27); ai collaudi (articolo 28); alla dichiarazione giurata (articolo 32); alla segretezza dei lavori (articolo 34); al subappalto (articoli 35 e 36).

Il comma 3 dell'articolo in esame dispone, in aggiunta, che i requisiti di qualificazione devono essere richiesti al concessionario e alle imprese collegate soltanto nell'ipotesi in cui essi eseguano direttamente i lavori oggetto della concessione. Questa disposizione, non contenuta nel testo approvato dalla Camera, limita ulteriormente l'applicabilità delle disposizioni del progetto di legge a soggetti che non siano pubbliche amministrazioni o enti pubblici.

La norma di cui al comma 2 lettera *d)*, dell'articolo in esame introduce poi un'ulteriore limitazione, di carattere generale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel progetto di legge, che non è riferita tuttavia alle categorie di soggetti, ma alle procedure di affidamento dei lavori poste in essere. Si

dispone infatti che all'affidamento dei lavori in concessione si applicano soltanto gli articoli 19, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33 e i connessi articoli del regolamento, nonché gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, qualora il soggetto intenda eseguire direttamente, con la propria organizzazione di impresa, i lavori oggetto della concessione.

La *ratio* della norma va probabilmente dedotta dal combinato disposto del comma 2, lettera d), e della parte del comma 3 che prescrive il possesso dei requisiti di qualificazione soltanto per i concessionari e le imprese collegate che eseguano direttamente i lavori oggetto della concessione. Tale *ratio* sembra pertanto consistere nella necessità di escludere comunque, nelle ipotesi di affidamento di lavori in concessione a soggetti « non esecutori », l'applicazione delle disposizioni, contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, relative al sistema di qualificazione e ai requisiti prescritti per le imprese che eseguono i lavori.

La formulazione della norma potrebbe peraltro dar luogo a dubbi interpretativi: poiché, infatti, a norma dell'articolo 19, commi 1 e 2, gli unici soggetti cui è consentito affidare i lavori pubblici in concessione sono le amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, regioni, enti locali, enti pubblici, organismi di diritto pubblico), per effetto della norma in esame le predette amministrazioni, in caso di affidamento dei lavori in concessione a soggetti non esecutori, non sarebbero tenute ad osservare le disposizioni contenute negli articoli 9-14 del progetto di legge e pertanto non dovrebbero, ed esempio, attenersi all'obbligo di escludere dalle procedure di gara coloro che abbiano commesso gravi violazioni degli obblighi contributivi o fiscali o le imprese il cui direttore tecnico o i cui rappresentanti siano destinatari di un provvedimento definitivo per l'applicazione di una misura di prevenzione (articolo 9, comma 4), o nei cui confronti siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 11.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il Senato ha apportato diverse rilevanti modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati.

In primo luogo, al comma 1 l'indicazione dei diversi aspetti della materia dei lavori pubblici, in relazione ai quali è demandata potestà regolamentare al Governo, non assume più il valore di elenco meramente indicativo e specificativo, ma acquista carattere di individuazione puntuale e tassativa degli ambiti oggetto della disciplina regolamentare. Peraltro il Senato ha eliminato da tale elenco il riferimento alla disciplina degli appalti di servizi ed ha soppresso la lettera e) che demandava al Governo la disciplina delle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Servizio ispettivo.

Con riferimento alla procedura di approvazione del regolamento, il Senato ha stabilito che questo è adottato su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con i ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti altri ministri che abbiano segnalato il loro interessamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (il testo approvato dalla Camera faceva invece riferimento al « concerto di ministri interessati nelle materie di propria competenza »).

Al comma 4, relativo all'abrogazione degli atti normativi attualmente vigenti, il Senato ha eliminato il riferimento al regolamento come fonte per l'individuazione degli atti da abrogare: ha inoltre soppresso la disposizione che escludeva dall'abrogazione le norme della legislazione antimafia.

Al comma 5 della legge-quadro in materia di lavori pubblici è stata inserita una disposizione aggiuntiva in base alla quale con decreto del ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il ministro per i beni culturali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dovranno essere adottati capitolati speciali per il restauro e la manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro,

nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.

Il Senato ha soppresso la disposizione dell'articolo 3 in base alla quale le norme del regolamento governativo sarebbero dovute essere adottate su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie relative ai requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori e ai requisiti delle società di ingegneria.

Infine, il Senato ha introdotto una nuova disposizione che prevede l'istituzione di una commissione di studio, composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale, ai fini della predisposizione del regolamento governativo.

Per quanto riguarda l'articolo 4, relativo all'Autorità per la vigilanza, durante l'esame del provvedimento al Senato sono state apportate modifiche al comma 2 nella parte relativa ai requisiti necessari per la nomina a membro dell'Autorità. In particolare, per quanto attiene al tipo di competenza necessaria per la nomina in base al nuovo testo legislativo, si richiede che i membri dell'Autorità siano scelti tra personalità « operanti » nei settori tecnici, economici e giuridici, non essendo ritenuto più sufficiente il requisito della semplice provenienza dai medesimi settori.

Al comma 3, è stato infine introdotto il limite di un miliardo e 250 milioni annui nel quale deve essere contenuta la spesa complessiva per la corresponsione del trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al comma 4 è stata inserita un'enumerazione puntuale e tassativa dei compiti spettanti all'Autorità che, nel testo approvato dalla Camera, erano individuati ai commi 4, 9, 10 e 11.

La finalità dell'attività di vigilanza non è più identificata nella convenienza dell'opera, ma nell'economicità di esecu-

zione dei lavori pubblici ed il riferimento alla convenienza è stato eliminato anche con riguardo ai risultati dei lavori.

Al comma 4 non si fa più riferimento all'obbligo dell'Autorità di segnalare all'ente o all'ufficio responsabile, alla procura generale della Corte dei conti ed, eventualmente, agli organi giurisdizionali competenti, il pregiudizio per il pubblico erario derivato dall'esecuzione di un'opera.

Sempre al comma 4, lettera f), viene imposto l'obbligo, prima previsto al comma 10, di inviare al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle disfunzioni rilevate nel settore dei lavori pubblici.

Al comma 3, sono individuati gli organismi di cui si avvale l'Autorità nell'espletamento dei suoi compiti. Nell'elenco degli organismi di cui si avvale l'Autorità per l'espletamento dei propri compiti, risulta ora inserito, insieme alle unità specializzate di cui alla legge n. 203 del 1991 e al Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'Osservatorio dei lavori pubblici. Tale inserimento è peraltro coerente con la trasformazione dell'Osservatorio medesimo da organismo alle dipendenze dell'Autorità a struttura autonoma costituita presso il Ministero dei lavori pubblici. Ai sensi del riformulato comma 14, infatti, l'Osservatorio è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici in posizione di autonomia organizzativa e funzionale.

Il disegno di legge « Interventi correttivi di finanza pubblica » (atto Senato 1508) all'articolo 16, quale risulta dal testo di recente approvato dal Senato, prevede anch'esso la costituzione, presso il Ministero dei lavori pubblici, di un Osservatorio, articolato in un servizio centrale e in servizi regionali, che hanno sede presso i provveditorati generali alle opere pubbliche. Il medesimo articolo dispone che l'Osservatorio si avvale del centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno e indica, quali compiti del nuovo organismo, la raccolta e l'elaborazione dei dati sui lavori pubblici relativi all'intero territorio nazionale

nonché la definizione, in base a criteri tecnici, e la pubblicazione dei costi standardizzati per regione e tipo di lavori.

Tornando all'esame del progetto di legge in materia di appalti di lavori pubblici, in base al testo modificato dal Senato l'Osservatorio opera sulla base di direttive e programmi adottati di intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Autorità. Inoltre, per assicurare il necessario raccordo tra l'attività dell'Osservatorio e quella dell'Autorità, è previsto che i membri e i dipendenti di quest'ultima abbiano libero accesso ai dati trasmessi all'Osservatorio ed elaborati dal medesimo.

Per quanto attiene all'obbligo di trasmissione all'Osservatorio di informazioni e dati sui lavori affidati o aggiudicati, sottolineo le seguenti modifiche apportate dal Senato: l'obbligo in parola è stato limitato ai lavori di importo superiore ai 150 milioni di lire; i soggetti sottoposti al predetto obbligo, che il testo approvato dalla Camera identificava nei responsabili dei procedimenti relativi ai lavori sottoposti alla vigilanza dell'autorità, sono ora individuati più genericamente, al comma 17, nelle amministrazioni aggiudicatrici e negli altri enti aggiudicatori o realizzatori, mentre non è indicato l'organo o l'ufficio responsabile, all'interno di tali strutture, della trasmissione dei dati; è stato inoltre modificato il termine entro il quale va effettuata la comunicazione dei dati, che è stato elevato da sette a quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata. Infine, le ulteriori modifiche apportate riguardano i contenuti della comunicazione medesima, dai quali sono stati eliminati i nominativi delle eventuali imprese raggruppate o consorziate, mentre sono stati inseriti: il contenuto dei bandi e dei verbali di gara; l'inizio e gli stati di avanzamento dei lavori; l'ultimazione dei lavori; l'effettuazione del collaudo; l'importo finale del lavoro.

Al comma 6, che attribuisce poteri ispettivi all'Autorità, la modifica di maggior rilievo riguarda la facoltà dell'Autorità di disporre ispezioni, anche su ri-

chiesta di chiunque ne abbia interesse. Tale previsione era peraltro contenuta nel testo approvato dalla Camera al comma 9, là dove si consentiva all'Autorità di disporre, anche su richiesta di chiunque ne avesse interesse, che determinate procedure fossero eseguite dal servizio ispettivo.

L'unica innovazione di rilievo introdotta dal Senato all'articolo 5 riguarda il comma 5, nella parte in cui individua le modalità di copertura dei posti vacanti del ruolo del personale dipendente dall'Autorità. Il comma, nella formulazione approvata dalla Camera, prevedeva il ricorso alle procedure concorsuali e di mobilità di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, senza determinare alcun ordine di priorità tra i due tipi di procedura.

Nella sua nuova formulazione, il comma 5 presenta due importanti modifiche: l'astensione del ricorso alle predette procedure ai fini della copertura dell'organico dell'Osservatorio dei lavori pubblici; l'imposizione del ricorso prioritario alla mobilità e solo in subordine alle procedure di concorso.

Tra le diverse modifiche apportate dal Senato all'articolo 6 della proposta in esame, si segnala in particolare la limitazione delle competenze proprie del Consiglio superiore dei lavori pubblici alle sole materie tecniche, con esclusione delle materie giuridiche.

Per quanto riguarda l'articolo 7, sottolineo la trasformazione del ricorso agli uffici tecnici delle province da obbligatorio in facoltativo, anche per i comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, per i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità montane, le unità sanitarie locali.

Inoltre, nel nuovo testo dell'articolo 7, il predetto ricorso è configurato come facoltà alternativa a quella prevista dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, « Ordinamento delle autonomie locali ». Tale articolo consente ai comuni e alle province di stipulare apposite convenzioni, al fine di provvedere allo svolgimento in modo coordinato di fun-

zioni e servizi determinati. È utile osservare, in proposito, che l'articolo 16 del disegno di legge collegato alla nuova manovra di finanza pubblica (atto Senato 1508), quale risulta dal testo già approvato dal Senato, reca una norma in parte analoga a quella in esame. Il comma 9 del citato articolo 16 impone infatti agli enti locali, qualora non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, di dare « prioritariamente » corso alla stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 142 del 1990, al fine di provvedere alla costituzione di un unico ufficio tecnico, al quale demandare l'attività di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica di competenza degli enti medesimi. L'approvazione di tale norma potrebbe pertanto condizionare anche l'applicazione dell'articolo 7 del progetto di legge in esame, in quanto il ricorso agli uffici tecnici provinciali, ivi previsto, non si configurerebbe come alternativo alla stipulazione di convenzioni da parte degli enti locali, ma come facoltà residuale, da esercitare, ove necessario, soltanto subordinatamente alla « prioritaria » stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 24 della legge n. 142 del 1990.

L'articolo in esame, nel testo riformulato dal Senato, pone inoltre l'obbligo, per i soggetti che intendano avvalersi degli uffici tecnici provinciali, di comunicare tale intenzione alle amministrazioni provinciali interessate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, stipulando con le medesime amministrazioni provinciali apposita convenzione al fine di regolare la ripartizione degli oneri tra i soggetti interessati. Decorso il predetto termine, la facoltà di stipulare o di recedere dalla convenzione può essere esercitata soltanto entro sei mesi da elezioni comunali o dal rinnovo degli organi direttivi degli enti.

È stato infine modificato l'ambito oggettivo di applicazione delle norme in esame. Sono state infatti soppresse le disposizioni di cui al comma 2, che limitavano il ricorso agli uffici tecnici

provinciali ai casi di espletamento di procedure per l'affidamento di lavori di importo superiore a 50 milioni di lire, per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, e dei lavori di importo superiore ai 150 milioni di lire per i comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti. Pertanto il ricorso, ormai facoltativo, agli uffici tecnici provinciali è consentito, per l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori di qualsiasi importo, a tutti i comuni, a prescindere dall'entità delle popolazioni, ai rispettivi consorzi ed unioni, alle comunità montane e alle unità sanitarie locali.

Al comma 3, corrispondente al comma 4 dell'articolo approvato dalla Camera, vi è la possibilità di integrare gli uffici tecnici provinciali con personale in servizio presso altri uffici ed enti, mediante il ricorso all'istituto del distacco, è stata consentita anche ai fini dell'utilizzazione di personale in servizio presso comuni non capoluogo di provincia.

Per quanto attiene alla disciplina del responsabile del procedimento di cui all'articolo 8 la modifica più rilevante apportata dal Senato riguarda la possibilità che il responsabile sia scelto fra i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, e in particolare tra figure professionali che dovranno essere individuate dal regolamento.

Inoltre mediante disposizione aggiuntiva al comma 4, introdotta dal Senato, si prevede che possano partecipare alla conferenza di servizi anche soggetti privati. La norma non indica la funzione dell'eventuale partecipazione di soggetti privati alla conferenza di servizi, né le condizioni e le modalità attraverso le quali dovrebbe realizzarsi tale partecipazione.

Per quanto riguarda l'oggetto della conferenza di servizi, mentre il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva che la conferenza si esprimesse sul progetto esecutivo, il testo approvato dal Senato dispone che la conferenza di servizi si esprima sul progetto definitivo, che può essere anche presentato, in as-

senza di specifico incarico, « da soggetti diversi dall'amministrazione procedente ».

Di particolare rilievo appare, inoltre, la disposizione inserita dal Senato, in base alla quale, con riguardo ai lavori di rilievo nazionale di importo superiore a 50 milioni di ECU, se nella conferenza di servizi non si raggiunge l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro che rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice, può convocare il Consiglio dei ministri per una « deliberazione sul progetto », previa intesa con le regioni o le province autonome interessate.

Numerose sono le modifiche apportate dal Senato all'articolo 9: alcune di esse attengono alla configurazione del nuovo sistema di qualificazione dei soggetti che eseguono lavori pubblici, mentre altre riguardano le ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento dei predetti lavori e la scansione dei termini per la graduale messa a regime del nuovo sistema di qualificazione.

Al comma 2 è stato introdotto un inciso che impone di correlare le articolazioni del nuovo sistema di qualificazione all'articolazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. È stato inoltre eliminato il riferimento alla tipologia dei soggetti esecutori (appaltatori, subappaltatori, concessionari).

Sempre al comma 2, l'oggetto della disciplina regolamentare, che dovrà essere adottata entro un anno dall'entrata in vigore della legge, è definito in modo più dettagliato rispetto al testo approvato dalla Camera. Le innovazioni di maggior rilievo sono le seguenti: è previsto che sia il sistema di qualità aziendale sia il possesso degli ulteriori requisiti prescritti siano certificati esclusivamente da organismi « accreditati » secondo le modalità stabilite dal regolamento; gli organismi certificatori possono essere sia pubblici sia di diritto privato, mentre il testo approvato dalla Camera disponeva che l'attività di certificazione fosse rimessa ad un organismo « pubblico ». L'articolo in esame, nella sua attuale formulazione,

innovando le precedenti disposizioni, prevede che l'intero sistema di qualificazione sia coordinato da un apposito organismo pubblico, istituito dal regolamento; si prevede un'articolazione dell'obbligo di certificazione della qualità aziendale, sia temporale sia con riguardo agli elementi della gestione aziendale e all'importo dei lavori; tra gli ulteriori requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori pubblici, in aggiunta alla certificazione di qualità, sono previsti soltanto quelli tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, mentre non si fa più riferimento ai requisiti morali; viene inoltre introdotta la disposizione in base alla quale l'esistenza dei predetti requisiti dovrà essere dimostrata con i mezzi di prova previsti dalla normativa comunitaria vigente.

Nella nuova formulazione dell'articolo non si demanda più al regolamento la disciplina delle modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici, che sono invece previste in modo tassativo ed esaustivo dallo stesso progetto di legge, all'articolo 9, commi 3 e 4. In particolare, nei casi previsti al comma 3 l'esclusione ha carattere facoltativo, mentre nelle ipotesi di cui al comma 4 l'amministrazione o l'ente sono obbligati ad escludere l'impresa concorrente dalle procedure di affidamento. Tutte le cause di esclusione previste trovano peraltro applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Si prevede, in particolare, la facoltà di escludere dalle procedure di affidamento i soggetti che versino in una delle seguenti condizioni: siano responsabili di violazioni di carattere non formale, debitamente accertate, delle norme di carattere tributario e degli obblighi contributivi; abbiano commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.

La prima delle suindicate ipotesi era già prevista dal testo adottato dalla Camera, all'articolo 9, comma 4, lettere b) e c). Del tutto nuova è invece l'ipotesi

collegata all'accertamento di un errore commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

Tra le cause che comportano l'obbligo di esclusione dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici, sono stati aggiunti i seguenti casi non previsti dal testo approvato dalla Camera: l'ipotesi di soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico nell'ambito dell'impresa concorrente che abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione; il caso del concorrente recidivo nella violazione degli obblighi contributivi e tributari ovvero che abbia commesso un'unica violazione, ma di maggiore gravità.

Riguardo alle ipotesi di esclusione già previste dal precedente testo, quella relativa a procedimenti in corso o all'emanazione di provvedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge n. 1423 del 1956, è stata limitata ai casi in cui i predetti provvedimenti e procedimenti riguardino i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico.

Infine, in luogo dell'obbligo previsto dal testo approvato dalla Camera, articolo 9, comma 4, lettera d), di escludere il concorrente dalle procedure di affidamento in caso di condanna, anche non definitiva, che faccia venir meno i requisiti di natura morale, è disposto l'obbligo di esclusione qualora siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 11.

La nuova formulazione dell'articolo esclude del tutto la contemporanea applicazione, sia pure in via provvisoria e in modo parziale, della citata legge n. 57 del 1962 e del nuovo sistema di qualificazione. È previsto infatti che i due sistemi di quantificazione si succedano, sostituendosi l'uno all'altro. In particolare si dispone che: fino al 31 dicembre 1995, la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici sia regolata « altresì » dalla legge n. 57 del 1962 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 55 del 1991, modificato ed

integrato ai sensi dell'articolo 10 dello stesso disegno di legge.

Dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine, i due citati atti normativi sono abrogati e comincia ad applicarsi, in modo parziale, il nuovo sistema di qualificazione, per la sola parte relativa ai requisiti tecnici e finanziari. L'applicazione del nuovo sistema di qualificazione avviene infatti gradualmente attraverso due distinte fasi. A decorrere dal 1° gennaio 1996, è obbligatorio il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. Questi ultimi non possono essere attestati, neanche in via provvisoria, dal certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, in quanto a decorrere dalla medesima data sono abrogati sia la legge n. 517 del 1962 sia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 55 del 1991, relativo al cosiddetto bando-tipo. Sono fatte salve le disposizioni della legge n. 50 del 1990.

Circa le modalità di attestazione dei predetti requisiti, viene in rilievo la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo in esame, a norma del quale, dopo il 1° gennaio 1996, i soggetti che eseguono lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo medesimo. Le disposizioni richiamate dispongono che l'accertamento dei requisiti in parola è rimesso ad appositi organismi accreditati secondo le modalità previste dal regolamento, prevedendo altresì che gli stessi requisiti siano dimostrati con i mezzi di prova previsti dalla normativa comunitaria vigente.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, trova piena applicazione il nuovo sistema di qualificazione, in quanto è resa obbligatoria, in aggiunta al possesso dei suindicati requisiti, la certificazione di qualità aziendale.

Ricordo che anche il testo approvato dalla Camera prevedeva la graduale applicazione del nuovo sistema di qualificazione, attraverso due distinte fasi, articolate peraltro in modo diverso: la prima, durante la quale era richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti tecnico-

organizzativi ed economico-finanziari, decorreva infatti dall'entrata in vigore del regolamento; la seconda fase, nella quale era prevista l'integrale applicazione del nuovo sistema di qualificazione, aveva inizio il 1° gennaio 1998.

Come già accennato, il comma 6 dell'articolo in esame dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1996: del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 55 del 1991, ivi comprese le successive integrazioni da disporre ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del progetto di legge in esame; della legge n. 57 del 1962, istitutiva dell'albo nazionale dei costruttori.

Il medesimo comma 6 fissa peraltro un termine anticipato di abrogazione, che decorre dall'entrata in vigore della legge, per le seguenti disposizioni di cui alla legge n. 57 del 1962: articolo 20, primo comma, n. 2), che prevede la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'albo qualora a carico del costruttore siano in corso procedimenti penali relativi a reati che facciano venir meno i requisiti morali richiesti ai fini dell'iscrizione all'albo, ovvero procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956; articolo 21, primo comma, n. 2), che prevede la cancellazione dall'albo in caso di condanna per uno dei reati precedentemente indicati.

Nel corso dell'esame al Senato è stato completamente riformulato l'articolo 10 in esame, che nella nuova formulazione non prevede più modifiche ed integrazioni della legge n. 57 del 1962.

Il comma 1 si limita a disporre che, fino al 31 dicembre 1995, la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è « altresì » regolata dalla legge n. 57 del 1962.

Sino al 31 dicembre 1995 si applicano inoltre le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 55 del 1991, come modificato ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame. Tale comma prevede infatti che le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano integrate, per

quanto attiene alla determinazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai concorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento. I suindicati requisiti dovranno essere differenziati per importo dei lavori.

Il comma 3 prevede, in analogia con quanto disposto nella precedente formulazione dell'articolo, al comma 7, che il ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, da emanare sentito il comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, modifichi l'attuale sistema di iscrizione all'albo.

I criteri cui dovrà uniformarsi il decreto in parola sono indicati in modo analogo a quanto previsto nel testo adottato dalla Camera. In aggiunta, si dispone che, per la determinazione dei lavori analoghi, si provveda all'accorpamento delle categorie di opere indicate nel decreto del ministro dei lavori pubblici n. 770 del 25 febbraio 1982 e che sia istituita un'apposita categoria relativa alle attività di restauro e di manutenzione dei dipinti su tela, su tavola, su muro, di superfici lapidee decorate e apparati decorativi, di materiali archeologici e di scavo, di materiali cartacei e di altri manufatti di interesse storico ed artistico, sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 1089 del 1939, relativa alla tutela delle cose di interesse artistico e storico.

Il comma 4, che reca disposizioni non contenute nella precedente formulazione dell'articolo, dispone che, fermo restando l'obbligo delle amministrazioni di verificare il possesso, da parte dell'aggiudicatario, di tutti i requisiti richiesti dal bando, le amministrazioni medesime sono tenute altresì ad effettuare, per lavori di qualsiasi importo e anche a campione, la verifica della dichiarazione resa dai concorrenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 406 del 1991. Tale dichiarazione riguarda il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica (lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; attrezzatura, mezzi d'opera, equipaggiamento tecnico, organico medio annuo,

numero di dirigenti, tecnici ed organi tecnici di cui si dispone).

Infine il comma 5 stabilisce il divieto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, di utilizzare albi speciali o di fiducia per l'affidamento dei lavori pubblici. Ricordo che tale norma era riportata con analoga formulazione anche nel testo approvato dalla Camera, all'articolo 9, comma 7.

L'articolo 11, introdotto dal Senato, disciplina le misure interdittive a carico di soggetti dotati di poteri di rappresentanza o di soggetti aventi incarichi di direttore tecnico di un'impresa, nel caso in cui tali soggetti siano stati colpiti da sentenza di condanna di primo grado per fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico specificamente indicati dalla norma.

L'articolo 12, introdotto dal Senato, indica in maniera puntuale i soggetti che sono ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento dei lavori pubblici: *a)* imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative; *b)* consorzi fra società cooperative di produzione e lavori costituiti a norma della legge n. 422 del 1990 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985 (i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dovranno essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate; i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature dovranno essere riferiti alla totalità delle imprese); *c)* consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (l'articolo 12 rinvia alla disciplina dei consorzi stabili di cui all'articolo 13); *d)* associazioni temporanee di concorrenti costituite dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* i quali prima della presentazione dell'offerta conferiscano mandato ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato conferito al soggetto capogruppo si configura come mandato col-

lettivo speciale con rappresentanza (l'articolo 12 fa rinvio alla disciplina della riunione di concorrenti di cui all'articolo 14 della legge-quadro); *e)* consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile (che definisce il contratto di consorzio come il contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese), costituito tra i soggetti di cui ai suddetti punti *a)*, *b)* e *c)* anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (anche in questo caso l'articolo 12 fa rinvio alla disciplina della riunione di concorrenti di cui all'articolo 14 della legge-quadro).

Il Senato ha soppresso diverse disposizioni dell'articolo 12, ora articolo 13.

A seguito della riformulazione dell'articolo da parte del Senato, è cambiata la denominazione di una delle figure associative previste dall'articolo 14, definita nel precedente testo « associazione temporanea » o « riunione di concorrenti ».

È stato inoltre soppresso il comma 1 dell'articolo approvato dalla Camera: le disposizioni in esso contenute, che individuano le associazioni temporanee ed i consorzi ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici, nel nuovo testo trasmesso dal Senato sono riprodotte, con formulazione in parte diversa, ma con contenuti sostanzialmente analoghi, all'articolo 12.

Come ulteriore modifica di rilievo, sottolineo l'esclusione dall'ambito applicativo dell'articolo in esame dei consorzi di cooperative regolati dalla legge n. 422 del 1909 e dei consorzi tra imprese artigiane, di cui alla legge n. 433 del 1985.

Per quanto attiene ai contenuti dei programmi di cui all'articolo 15, già il testo approvato dalla Camera imponeva di indicare i mezzi stanziati o stanziabili per l'esecuzione dei lavori compresi nel programma. Il comma 1 dell'articolo in esame, nella sua nuova formulazione, precisa che devono essere indicati i mezzi stanziati nei rispettivi bilanci o stati di previsione nonché quelli disponibili uti-

lizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse già stanziati dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

Tra le risorse da indicare, sono state infine inserite quelle acquisibili mediante le procedure di alienazione del patrimonio disponibile nonché del patrimonio di edilizia residenziale degli enti locali, previste dal decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, « Disposizioni urgenti in materia di finanza locale », convertito con modificazioni dalla legge n. 403 del 22 dicembre 1990.

Al comma 2 dell'articolo 16 il Senato ha ulteriormente specificato il contenuto del progetto preliminare, stabilendo che la relazione illustrativa dei lavori deve comprendere anche le ragioni della scelta della soluzione prospettata e le verifiche della fattibilità (nel testo approvato dalla Camera si faceva semplicemente riferimento alla « valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili »).

Inoltre il Senato ha introdotto una disposizione aggiuntiva in base alla quale il regolamento del Governo dovrà determinare gli elementi progettuali relativi a « specifiche categorie di lavori e di opere » e ha previsto, altresì, che debbano gravare sugli stati di previsione o sui bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori o realizzatori non solo gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connesse, ma anche gli oneri derivanti dal compenso spettante al responsabile del procedimento nell'ipotesi in cui tale figura sia esterna all'amministrazione.

Al comma 17 dell'attuale articolo 17 il Senato ha apportato una modifica integrativa, in base alla quale ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, mediante apposite convenzioni, la realizzazione non solo di progetti preliminari, ma anche di progetti definitivi.

Nel testo approvato dal Senato, le disposizioni recate dal suddetto articolo 17 con riferimento alle società di inge-

gneria sono state in parte riformulate. In particolare, è stato eliminato il riferimento specifico, presente nel testo approvato dalla Camera, alle forme societarie che le società di ingegneria possono assumere ed è stato eliminato, altresì, il divieto per le società di ingegneria di esercitare attività di produzione di beni. Fu questa una delle grandi scelte operate dalla nostra Commissione, allo scopo di evitare commistioni tra attività di progettazione e di esecuzione. Evidentemente, il Senato ha compiuto una valutazione di tipo diverso.

Il Senato ha parzialmente modificato il contenuto dell'articolo 17 (ora articolo 18), prevedendo che il fondo interno alla pubblica amministrazione per l'erogazione di incentivi al personale per l'attività di progettazione da esso svolta debba essere ripartito tra il responsabile del procedimento e il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora il personale stesso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo (nel testo approvato dalla Camera dei deputati si prevedeva, in maniera meno specifica, che il fondo fosse ripartito « tra il personale dell'ufficio tecnico del soggetto appaltante »).

Per quanto riguarda l'articolo 19, il comma 1, che nella precedente formulazione conteneva disposizioni relative esclusivamente a contratti di appalto di lavori pubblici, nel testo approvato dal Senato contiene l'indicazione dei sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, cui possono ricorrere i soggetti destinatari del progetto di legge in esame. Tale indicazione deve ritenersi tassativa: pertanto, gli unici sistemi di realizzazione dei predetti lavori ammessi, in base al testo legislativo in esame, sono la « concessione di costruzione e gestione », disciplinata al comma 2 dell'articolo, e l'« appalto di sola esecuzione », previsto al comma 1. Quest'ultimo, in conformità con quanto previsto anche dal testo approvato dalla Camera, deve essere aggiudicato sulla base di un progetto esecutivo. Sono consentite eccezioni a tale generale previsione, oltre che nei casi già indicati nella

precedente formulazione dell'articolo (manutenzione periodica e scavi archeologici), anche per le seguenti categorie di lavori, introdotte durante l'esame al Senato: lavori affidati in appalto mediante la procedura dell'appalto-concorso; i restauri dei beni vincolati, ai sensi della legge 1° giugno 1993, n.1089, relativa alla tutela delle cose di interesse storico ed artistico.

L'aggiudicazione di tutti i predetti lavori deve avvenire, in base al testo dell'articolo riformulato dal Senato, ponendo a base d'asta il progetto definitivo. Tale previsione sembra peraltro configurarsi come un vero e proprio obbligo e non come una mera facoltà.

Al comma 2, è precisato che le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i lavori pubblici in concessione esclusivamente nel caso in cui quest'ultima abbia ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere. Al medesimo comma è stata introdotta dal Senato un'importante disposizione, in base alla quale nel contenuto della controprestazione a favore del concessionario può rientrare, oltre al diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere, la corresponsione di un prezzo. Si ricorda che tale previsione era contenuta nel testo originario approvato dalla nostra Commissione in sede referente ed è stata soppressa nel corso del successivo esame da noi svolto in sede redigente.

Alla fine del comma 2 è stato inoltre introdotto un inciso volto a precisare che il progetto esecutivo è redatto dal concessionario. Tale integrazione va interpretata anche alla luce della soppressione delle disposizioni, che nella formulazione dell'articolo approvata dalla Camera erano riportate al comma 3, le quali consentivano l'affidamento congiunto dell'incarico di progettazione e di esecuzione dei lavori, in presenza di particolari condizioni, sulla base di una specifica autorizzazione legislativa ed esclusivamente per la realizzazione di opere di particolare complessità tecnica. Venuta meno tale limitazione e precisato, come

risulta dal riformulato comma 2, che in caso di affidamento in concessione sulla base di un progetto definitivo il progetto esecutivo è redatto dal concessionario, non sembrano sussistere più particolari impedimenti o condizioni per l'affidamento congiunto, al concessionario, degli incarichi di esecuzione e di progettazione delle opere, sia pure con la limitazione che quest'ultima deve riferirsi soltanto al progetto esecutivo.

All'articolo 20, concernente le procedure di scelta del contraente, il ricorso alle procedure dell'appalto-concorso o della trattativa privata è ammesso esclusivamente per gli appalti (non quindi per le concessioni) nei casi e secondo le modalità previsti dalla stessa legge-quadro (il comma 3 dell'articolo individua le condizioni di ammissibilità dell'affidamento degli appalti mediante appalto-concorso).

Alcune delle modifiche apportate all'articolo 21 sono di carattere sostanziale: al comma 1, risulta confermato il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari. Si prevede tuttavia che questi ultimi possano essere riferiti anche a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici.

Per l'affidamento in concessione, al comma 2 è previsto che i criteri indicati si applichino sia in caso di pubblico incanto che di licitazione privata.

Tra le altre modifiche di rilievo, segnaliamo quella introdotta al comma 2, che, nell'indicare i criteri di aggiudicazione ammessi per l'affidamento di appalti mediante appalto-concorso e per l'affidamento dei lavori in concessione, in luogo del criterio della « valutazione tecnico-economica », prescritto dal testo approvato dalla Camera, reintroduce il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, già previsto dalle norme attualmente in vigore, e, in particolare, dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 406 del 1991. Questo problema imporrà una riflessione da parte nostra. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, infatti, era stato scartato dalla Camera proprio per evitare

il sistematico ricorso al TAR da parte delle imprese escluse, il quale dava luogo ad un contenzioso che finiva sostanzialmente per bloccare gli appalti. Abbiamo già avuto modo di soffermarci su questo punto nel corso di una riunione informale e ritengo che dovremo ancora esaminarlo a fondo. L'unica preoccupazione, a mio avviso, è data dal fatto che un'eccessivo ribasso dell'offerta potrebbe mascherare un'attività di riciclaggio di denaro sporco e, pertanto, un'infiltrazione di tipo mafioso. Alcuni colleghi, però, hanno giustamente evidenziato che sarebbe sufficiente, in caso di offerte eccessivamente basse, prevedere un'ulteriore garanzia in modo che la stazione appaltante sia tutelata.

Peraltro, in base al testo approvato dal Senato, gli elementi da considerare per l'applicazione del predetto criterio sono i medesimi considerati ai fini dell'applicazione del criterio della valutazione tecnico-economica, previsto dal testo licenziato dalla Camera. È un'innovazione di rilievo l'introduzione del disposto normativo che consente, ai fini dell'affidamento dei lavori in concessione, di includere nel valore economico e finanziario della controprestazione, eventualmente, anche il prezzo. Quest'ultima modifica è da porre in relazione con la nuova formulazione dell'articolo 19, comma 2, che reintroduce il prezzo come parte eventuale del contenuto della controprestazione a favore del concessionario.

Sono state inoltre reintrodotte, al comma 3, alcune disposizioni che prevedono, nel caso di lavori di importo inferiore ai 5 milioni di ECU, la facoltà di indicare nel bando di gara e nel capitolato speciale i criteri generali di esclusione delle offerte basse in modo anomalo. Per i lavori di importo superiore alla predetta soglia, ai quali si applica, come già ricordato, la normativa comunitaria in materia di aggiudicazioni di appalti di lavori pubblici, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 406 del 1991. Tale norma prevede che, nel caso in cui determinate offerte risultino basse in modo anomalo, l'amministra-

zione aggiudicatrice chieda all'offerente le necessarie giustificazioni e proceda alle dovute verifiche, potendo infine escludere le offerte che non consideri valide. Lo stesso articolo 29 consente all'amministrazione di prendere in considerazione soltanto giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione e delle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni favorevoli di cui gode l'offerente, sull'originalità del progetto elaborato.

Il comma 3 dell'articolo in esame, così come riformulato dal Senato, dispone altresì che, nei casi in cui trova applicazione la norma del decreto-legge n. 406 del 1991, deve essere previsto l'invio all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle comunicazioni relative al rigetto delle offerte anomale.

È stata in parte modificata anche l'indicazione delle cause che impediscono la nomina a componente delle commissioni giudicatrici. In particolare, sono state modificate le disposizioni, contenute nel testo approvato dalla Camera, che considerano condizione ostativa alla nomina l'aver rivestito cariche pubbliche elettive ovvero cariche nei partiti politici: in base al nuovo testo, tali circostanze non costituiscono più impedimento alla nomina.

Sono invece previste le seguenti cause di esclusione: l'aver rivestito nel precedente quadriennio cariche di pubblico amministratore presso le medesime amministrazioni aggiudicatrici o affidatarie dei lavori per i quali è nominata la commissione giudicatrice; l'aver ricoperto nei tre anni precedenti l'incarico di membro di commissioni giudicatrici relativamente ad appalti o concessioni nella stessa provincia; l'aver concorso, in qualità di membro di commissioni aggiudicatrici, a titolo di dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati, in conseguenza di tale accertamento, illegittimi.

L'articolo 23, nella sua nuova formulazione, presenta innanzitutto modifiche di carattere formale, mentre il Senato ha riformulato il comma 1 dell'articolo 24,

relativo alla trattativa privata, prevedendo che possono essere affidati mediante trattativa privata: gli appalti di importo complessivo non superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa; gli appalti di importo superiore a lire 300 milioni, IVA esclusa, soltanto nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili dal verificarsi di eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento dei lavori (il testo approvato dalla Camera dei deputati prevedeva, per questo caso, un limite massimo di importo dei lavori, suscettibili di essere affidati mediante trattativa privata, pari a 5 milioni di ECU, IVA esclusa). Il testo approvato dal Senato rinvia poi ai requisiti stabiliti dal disegno di legge stesso per l'aggiudicazione di appalti di eguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.

Tra le modifiche principali, apportate dal Senato all'articolo 24 (concernente le varianti in corso d'opera), segnalo la disposizione aggiuntiva, in base alla quale sono ammesse varianti in corso d'opera per esigenze di miglioramento dell'opera, purché non comportino aumento della spesa, interruzione dei lavori o prolungamento dei tempi di esecuzione e purché siano riconosciute utili dal progettista e dal responsabile del procedimento.

Si tratta di un'aggiunta che merita approfondita riflessione: non vorremmo, infatti, che attraverso il riconoscimento di « esigenze di miglioramento dell'opera » venissero inserite varianti che, pur non comportando aumento di spesa, consentissero l'utilizzazione di materiali meno pregiati, a vantaggio esclusivo dell'appaltatore. Se alla base di tutto il sistema degli appalti vi è un progetto esecutivo, il problema del miglioramento dell'opera deve essere esaminato a monte e non durante l'esecuzione dei lavori, altrimenti si rischierebbe di riaprire il ricorso alle varianti, che abbiamo cercato in tutti i modi di contenere.

La formulazione della norma, così come approvata dal Senato, estende la responsabilità, per i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni di progettazione, a tutti i progettisti, siano essi esterni o interni alla pubblica amministrazione, mentre nel testo approvato dalla Camera si faceva riferimento soltanto alla responsabilità dei progettisti esterni.

Al comma 3 dell'articolo 26 è fatta salva la disciplina civilistica relativa alla revisione dei prezzi e, in particolare, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 1664 del codice civile, di cui il testo approvato dalla Camera escludeva espressamente l'applicazione agli appalti di lavori pubblici. Ricordo che l'articolo 1664 del codice civile, al primo comma, reca la disciplina generale della revisione del prezzo d'appalto nelle ipotesi di aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della manodopera, che incidano in misura superiore ad un decimo del prezzo complessivo convenuto.

Altra modifica di rilievo è costituita dalla soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo, così come risultava dal testo approvato dalla Camera, che disponevano, per tutti i lavori per i quali il bando di gara fosse pubblicato dopo l'entrata in vigore della legge o l'offerta contrattuale fosse presentata dopo la medesima data, l'applicazione del sistema del prezzo chiuso, corrispondente al prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale annua.

Il comma 2 dell'articolo 27 (direzione lavori) dispone che qualora le amministrazioni aggiudicatrici non siano in grado di svolgere l'attività di direzione dei lavori a causa di uno stato di carenza di organico accertato e certificato dal responsabile del procedimento, la direzione dei lavori è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti: a) altre amministrazioni pubbliche previa apposita intesa o convenzione ex articolo 24 della legge n. 142 del 1990; b) al progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 12; c) a soggetti scelti con le procedure previste

dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

Ricordo che nel corso dell'esame presso l'VIII Commissione del Senato è stato completamente riformulato l'articolo 28 le cui disposizioni nel nuovo testo hanno assunto una diversa collocazione nei vari commi.

Al comma 1 del nuovo testo è stato elevato da tre a sei mesi, che decorrono dall'ultimazione dei lavori, il termine massimo entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale. Tale termine viene in tal modo uniformato a quello previsto dalla normativa attualmente in vigore (articolo 51 della legge n. 41 del 1981).

Al comma 9 viene confermata l'applicazione dell'articolo 1669, relativo alla responsabilità dell'appaltatore per rovina dell'opera, per pericolo di rovina o gravi difetti e al termine per la denuncia dei medesimi, fissati in un anno dalla scoperta.

Al medesimo comma è fissato altresì il termine per la denuncia della difformità e dei vizi dell'opera, che, a pena di decadenza, deve essere effettuata nel periodo durante il quale il certificato di collaudo non ha ancora assunto carattere definitivo (due anni dal collaudo qualora nei due mesi successivi non intervenga l'atto formale di approvazione). Ricordo, in proposito, che nel testo approvato dalla Camera il termine per la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera veniva fissato con riferimento ad un periodo di tempo determinato, indicato in due anni dal collaudo.

L'articolo 29, come risulta riformulato dal Senato, presenta, rispetto al testo originario approvato dalla Camera, soltanto modifiche formali.

Il Senato ha apportato invece modifiche sostanziali al testo dell'articolo 30. In particolare la cauzione provvisoria - che il soggetto che intende partecipare ad una gara d'appalto deve prestare al momento di presentazione dell'offerta - è elevata dal 2 per cento al 5 per cento dell'importo dei lavori. La norma approvata dal Senato dispone che la cauzione è svincolata automaticamente al momento della

sottoscrizione del contratto. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita « appena avvenuta l'aggiudicazione ».

La versione approvata dal Senato prevede, inoltre, che, qualora l'esecutore dei lavori, tenuto a costituire garanzia fideiussoria, non presti la garanzia dovuta, si determina a suo carico l'esclusione dalla procedura di affidamento in atto. La cauzione viene acquisita dal soggetto appaltante o concedente. Il medesimo concorrente è altresì escluso dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici per la durata di un anno e il soggetto appaltante o concedente aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia, destinata a coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, cessa di avere effetto solo alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo. A tale proposito occorre osservare che l'articolo 28, comma 2, del disegno di legge-quadro, nel testo approvato dal Senato stabilisce che il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, qualora l'atto formale di approvazione non sia emesso « entro due mesi dal medesimo termine ». Fino alla data in cui il collaudo assume carattere definitivo avrà effetto, altresì, la polizza assicurativa che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare per tenere indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione (è stato eliminato il riferimento, contenuto nel testo approvato dalla Camera, ai rischi causati da azioni di terzi o cause di forza maggiore, per i quali veniva, parimenti, esclusa la copertura assicurativa).

Per quanto riguarda le garanzie poste a carico dei progettisti l'articolo 30, comma 5, nel testo approvato dal Senato, dispone che il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale a far

data dall'accettazione dell'incarico e singolarmente per ogni incarico (nel testo approvato dalla Camera si faceva riferimento alla « data di consegna dei lavori »). Anche in questo caso la durata della polizza si estende fino alla data in cui il certificato di collaudo assume carattere definitivo.

Il comma 5 prevede che, qualora i progettisti siano dipendenti di una pubblica amministrazione, il pagamento del premio è posto a carico dell'amministrazione medesima.

A norma del comma 6, così come riformulato dal Senato, le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima di iniziare le procedure per l'affidamento o l'aggiudicazione, dovranno verificare non solo la qualità dei progetti, ma anche la loro rispondenza alla normativa vigente.

Al comma 1 dell'articolo 31 viene elevato da tre a sei mesi, che decorrono dall'entrata in vigore della legge, il termine per l'emanazione del regolamento in materia di piani di sicurezza e sono stati inoltre aggiunti all'articolo alcuni commi.

Il comma 2 dispone che il piano di sicurezza costituisce parte essenziale del contratto d'appalto o di concessione e si considera come causa di risoluzione dei contratti medesimi il mancato rispetto del piano da parte del soggetto appaltatore o concessionario. Conseguentemente, il successivo comma 3 sancisce la nullità, dopo l'entrata in vigore della legge, dei contratti di appalto o di concessione, dei quali non costituisca parte integrante il piano di sicurezza. Al direttore dei lavori è demandata, a norma del comma 2, la vigilanza sull'osservanza del piano medesimo.

Al comma 4 è stata, infine, ripristinata la norma, già contenuta nel testo del progetto di legge approvato dalla nostra Commissione in sede referente e da noi soppressa successivamente, nel corso dell'esame in sede redigente. La norma riguarda i criteri di applicazione, nei cantieri dei lavori pubblici, degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ai fini dell'applicazione di tale complesso di norme, il comma 4 dell'articolo in esame, così come riformulato dal Senato, dispone che la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali nei cantieri dei lavori pubblici sia determinata con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, che operano nel cantiere.

L'articolo 32, concernente la dichiarazione giurata, è stato introdotto durante l'esame in sede redigente presso l'VIII Commissione del Senato, nella seduta del 7 ottobre 1993. Nella sua formulazione originaria l'emendamento, di iniziativa dei senatori Bosco e Cappelli, prevedeva l'obbligo per le imprese di allegare alla propria offerta, per la partecipazione all'affidamento di appalti di lavori pubblici, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale in cui si attestasse la presa visione dei progetti, delle cave, dei materiali, dello studio di impatto ambientale, del provvedimento di compatibilità ambientale. Per le amministrazioni appaltanti era previsto l'obbligo di rilasciare un'attestazione sottoscritta dal responsabile del procedimento in cui si dichiarasse che il concorrente aveva effettuato una visita nei luoghi ove sarebbero avvenuti i lavori. La suddetta dichiarazione doveva essere inserita nella documentazione a corredo dell'offerta.

In sede di dibattito in Commissione l'emendamento è stato riformulato nel senso di rinviare al regolamento di esecuzione la disciplina della materia da esso trattata.

L'attuale testo dell'articolo 32 prevede che il regolamento disponga in merito all'obbligo da parte dei concorrenti di allegare all'offerta, pena l'inammissibilità della stessa, una dichiarazione giurata del titolare o del rappresentante legale, nella quale si attesti che si è presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, di prelievo e deposito dei materiali, dei progetti, dello studio di impatto ambientale, del provvedimento di compatibilità am-

bientale, nonché di altre condizioni oggettive nell'ambito delle quali si svolgono i lavori.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge al Senato la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni e condizioni all'articolo 33. In particolare, per quanto concerne la materia della risoluzione delle controversie in materia di opere pubbliche, la I Commissione del Senato ha sostenuto che la formulazione dell'articolo 31 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che vede attribuite al giudice ordinario tutte le controversie in materia, confligge con gli articoli 24 e 103 della Costituzione.

Nel testo dell'articolo approvato dal Senato le suddette osservazioni e condizioni sono state in parte accolte. La nuova formulazione, infatti, dispone che qualora le parti non raggiungano l'accordo promosso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla comunicazione della controversia al medesimo responsabile del procedimento, la soluzione è attribuita al giudice competente. La norma prevede, inoltre, che dinanzi al giudice ordinario nel caso di lavori in corso debbano trovare applicazione le norme del codice di procedura civile che disciplinano lo svolgimento del processo nelle controversie in materia di lavoro.

Infine, il testo approvato dal Senato prevede che l'ordinanza che dispone la sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato nel corso di un processo amministrativo non possa avere durata superiore a sei mesi nel caso in cui sia stata emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici.

Tra le modifiche introdotte al Senato sottolineo la soppressione al comma 1 della disposizione che escludeva in ogni caso il ricorso alla trattativa ai fini dell'affidamento dei lavori « riservati », oggetto dell'articolo.

Il Senato ha modificato alcune disposizioni dell'articolo 34 - ora articolo 35 - relative alla disciplina del subappalto. In particolare viene modificata la norma

relativa ai limiti quantitativi entro i quali possono essere oggetto di subappalto i lavori appartenenti alle categorie prevalenti. Mentre il testo approvato dalla Camera disponeva che le lavorazioni appartenenti a categorie prevalenti potevano essere subappaltate per una quota parte definita - con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 - in misura diversificata in relazione alle categorie, ma in ogni caso non superiore al 50 per cento, il testo del Senato stabilisce che per quanto riguarda le categorie prevalenti il suddetto regolamento dovrà definire la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.

Il Senato ha, inoltre, elevato da tre a sei il numero massimo dei subappaltatori - candidati ad eseguire i lavori da subappaltare - che i concorrenti devono indicare all'atto dell'offerta, qualora intendano affidare i lavori in subappalto.

Il Senato ha, infine, soppresso il comma 4 dell'articolo 34 (ora articolo 35), che estendeva le disposizioni in materia di subappalto recate dall'articolo medesimo anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo.

Sottolineo che l'articolo 36, introdotto dal Senato, prevede una deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 55 del 1990. In base a tali norme le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto, ed è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità.

In base all'articolo 36 il suddetto divieto non si applica alla cessione di contratto derivante da fusione di società ovvero conferimento o cessione di complesso aziendale. Dovrà in ogni caso essere rispettata la legislazione antimafia e dovranno essere osservate le seguenti condizioni: parere favorevole da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; possesso da parte del soggetto cessionario - in relazione al lavoro og-

getto del contratto — dei requisiti di cui agli articoli 9 (qualificazione) e 10 (norme in materia di partecipazione alle gare) della legge-quadro; insussistenza in capo al cessionario o ai soggetti che partecipano alla fusione di alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, o di alcuna causa di esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge-quadro. Inoltre in capo ai soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico non devono sussistere misure interdittive di cui all'articolo 11 della legge-quadro.

L'articolo 37 (gestione delle casse edili) è stato introdotto dal Senato, come emendamento poi riformulato. Esso prevede, anche allo scopo di favorire i processi di mobilità dei lavoratori, che il ministro dei lavori pubblici e il ministro del lavoro promuovono la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili.

Infine rilevo che l'articolo 38 risulta, nel testo trasmesso dal Senato, profondamente modificato rispetto all'originaria formulazione approvata dalla Camera. Sono stati infatti introdotti tre diversi termini, a decorrere dai quali è previsto che acquistino efficacia le disposizioni contenute nel progetto di legge.

In conclusione, desidero rilevare la necessità di concludere quanto prima l'esame del provvedimento, affinché questo possa essere definitivamente approvato nel corso della corrente legislatura. Per tale motivo ritengo opportuno che l'ufficio di presidenza stabilisca un calendario che consenta un rapido svolgimento della discussione sulle linee generali, prevedendo nel contempo intese informali con la competente Commissione del Senato in ordine alle modifiche più rilevanti.

È nostra intenzione fare bene e presto, perché questa legge viene riconosciuta da tutti come una risposta importante che il Parlamento deve dare alle attese del paese.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Cerutti per la sua relazione, molto attenta e costruttiva.

Concordo pienamente con il presidente sull'opportunità di prevedere un intenso programma dei lavori che consenta di arrivare al più presto alla definizione di questa legge, giungendo però a tale risultato con l'accordo dell'omologa Commissione del Senato, in modo che non vi sia un ulteriore rinvio dell'approvazione definitiva del testo. Il paese attende questo provvedimento e noi riteniamo che sia dovere di tutti giungere al più presto alla conclusione del suo *iter*.

Desidero inoltre sottolineare che sono sempre stato un fautore della doppia lettura dei testi legislativi, in particolare di quelli così importanti, che abbisognano di un'attenta riflessione critica: ritengo infatti che l'esame da parte delle due Camere, che si svolga nell'ambito di un rapporto collaborativo e costruttivo, rappresenti una possibilità di affinamento e miglioramento del testo. Certamente l'attesa di questo provvedimento è forte, perciò auspico che si giunga quanto prima alla sua definitiva approvazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor ministro.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 15 novembre 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

